

Statuti del Partito verde liberale Ticino

Revisione del 20 Maggio 2023

Generalità	3
Art. 1 Costituzione	3
Art. 2 Scopo	3
Art. 3 Sede	3
Soci	3
Art. 4 Adesione	3
Art. 5 Quota sociale	3
Art. 6 Dimissioni ed esclusione	3
Art. 7 Responsabilità	4
Organizzazione	4
Art. 8 Organi	4
A. Assemblea Generale	4
Art. 9 Competenze	4
Art. 10 Convocazione	5
Art. 11 Deliberazioni	5
Art. 12 Diritto di voto	5
Art. 13 Svolgimento	5
B. Comitato Direttivo	6
Art. 14 Composizione	6
Art. 15 Competenze	6
Art. 16 Convocazione, deliberazioni e svolgimento	6
Art. 17 Cariche	6
Art. 18 Rappresentanza	7
C. Ufficio Presidenziale	7
Art. 19 Composizione	7
Art. 20 Competenze	7
D. Organo di revisione e patrimonio sociale	7
Art. 21 Composizione e competenze	7
Art. 22 Patrimonio sociale	7
Scioglimento e fusione	8
Art. 23 Scioglimento	8
Art. 24 Fusione	8
Art. 25 Entrata in vigore	8

Ai fini di leggibilità, tutte le denominazioni sono espresse al genere maschile, ma si applicano alla stessa maniera al genere femminile.

Generalità

Art. 1 Costituzione

¹ L'associazione denominata "Partito verde liberale Ticino" (in seguito il Partito o pvlT) è un'organizzazione politica costituita nella forma di associazione con obiettivo ideale ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS.

² Il pvlT è la sezione ticinese del Partito verde liberale Svizzera.

Art. 2 Scopo

¹ Il Partito ha quale scopo quello di partecipare al dibattito democratico, proponendo un modello di società fondata sui principi dello sviluppo sostenibile e durevole dal punto di vista ambientale, nonché sulla responsabilità individuale, in una prospettiva umanistica e liberale.

² I valori del Partito sono sviluppati nelle sue Linee Guida.

³ L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

Art. 3 Sede

¹ Il Partito ha la sua sede a Brione s/Minusio, in Ticino. Il Comitato può decidere di modificare l'indirizzo di corrispondenza del Segretariato.

Soci

Art. 4 Adesione

¹ Possono divenire soci del Partito tutte le persone che si associano allo scopo sociale e che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Fino ai 35 anni di età non compiuti si è automaticamente iscritti alla sezione dei giovani verdi liberali Ticino (gvlt).

² Le richieste di adesione devono essere presentate al Comitato direttivo, il quale decide se accettarle o rifiutarle. Il Comitato direttivo informa l'Assemblea generale delle nuove adesioni.

³ Attraverso la propria adesione al Partito, ogni socio dichiara di avere preso conoscenza e di avere accettato il contenuto degli statuti e delle Linee Guida.

⁴ La qualità di socio diviene effettiva solo previa accettazione della candidatura da parte del Comitato direttivo e dopo il versamento della quota sociale.

⁵ I soci possono organizzarsi in gruppi regionali, di cui il compito è quello di preparare le elezioni e le votazioni cantonali e comunali.

Art. 5 Quota sociale

¹ La quota sociale è fissata annualmente dal Comitato direttivo.

Art. 6 Dimissioni ed esclusione

¹ Ogni socio che intende dimettersi deve comunicarlo per iscritto al Comitato direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno civile.

² Ai soci che non versano la quota sociale entro la fine dell'anno corrente viene impartito un congruo termine per eseguirsi. Se tale termine scade senza che la quota sociale sia stata versata, il socio viene automaticamente considerato dimissionario.

³ Il Comitato direttivo può decidere l'esclusione di un socio dal Partito per motivi gravi. Sono motivi gravi segnatamente i casi in cui il socio:

- a. si esprime pubblicamente prendendo una posizione contraria ai principi fondamentali del Partito;
- b. disonora il Partito o gli causa un danno con il suo comportamento;
- c. aderisce ad un altro partito politico cantonale;
- d. fa parte di un'organizzazione il cui scopo o i cui mezzi sono incompatibili con quelli del Partito.

⁴ L'esclusione dal Partito avviene su decisione del Comitato direttivo e necessita la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei membri.

⁵ La decisione di esclusione è possibile in qualsiasi momento e non deve essere motivata. Contro tale decisione è dato ricorso scritto entro un mese dalla notificazione all'Assemblea generale dei soci, che decide in via definitiva.

Art. 7 Responsabilità

¹ I soci del Partito non sono responsabili personalmente degli impegni che prende quest'ultimo.

² I soci del Partito non hanno alcun diritto sugli attivi sociali. I beni del Partito sono di sua esclusiva proprietà.

Organizzazione

Art. 8 Organi

Gli organi del Partito sono:

- A. L'Assemblea Generale
- B. Il Comitato Direttivo
- C. L'Ufficio Presidenziale
- D. L'Organo di revisione

A. Assemblea Generale

Art. 9 Competenze

¹ L'Assemblea generale dei soci (di seguito "Assemblea") è l'organo supremo del Partito.

² Ad essa spettano tutti i compiti che non sono specificamente attribuiti ad un altro organo, segnatamente:

- a. l'adozione e la modifica degli statuti;
- b. la nomina e la revoca dei membri del Comitato direttivo e del Presidio;
- c. la nomina dei delegati del Partito agli organi del Partito verde liberale svizzero;
- d. la delibera su ogni oggetto proposto dal Comitato direttivo, come su ogni oggetto proposto individualmente;
- e. approvare l'importo della quota sociale annua;
- f. approvare le liste elettorali del Partito proposte dal Comitato direttivo per le elezioni comunali, cantonali e federali;
- g. l'adozione e la modifica delle Linee Guida del Partito, che costituiscono le fondamenta dell'ideologia del Partito;
- h. decidere la posizione del Partito sugli oggetti in votazione comunale, cantonale e federale;
- i. decidere del lancio di iniziative o referendum sul piano comunale, cantonale o federale;

- j. la delibera annuale relativa al rendiconto finanziario e alla gestione del Comitato direttivo;
- k. lo scioglimento del Partito.

Art. 10 Convocazione

¹ L'Assemblea è convocata dal Comitato direttivo per iscritto o tramite posta elettronica con un anticipo di almeno 14 giorni, con l'indicazione provvisoria delle trattande all'ordine del giorno, la data, l'ora e le modalità in cui si terrà l'Assemblea.

² Nessuna delibera può essere presa su trattande che non figurano all'ordine del giorno.

³ Una trattanda può essere inserita nell'ordine del giorno su richiesta di almeno dieci soci aventi diritto di voto. Tale richiesta deve di principio pervenire al Comitato direttivo con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'Assemblea generale. Se la richiesta viene inoltrata più tardi, la trattanda viene automaticamente inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva.

⁴ L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e, in ogni caso, prima di ogni votazione federale o cantonale.

⁵ Una riunione straordinaria si tiene su decisione del Comitato direttivo oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. In questo caso l'assemblea straordinaria si tiene nei 60 giorni seguenti la richiesta.

Art. 11 Deliberazioni

¹ Salvo diversa disposizione, le delibere dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei soci aventi diritto di voto presenti.

² Di principio, le votazioni si svolgono per alzata di mano oppure tramite piattaforme online. La votazione a scrutinio segreto è possibile su richiesta di almeno 1/4 dei soci presenti o di due membri del Comitato direttivo.

³ Le votazioni riguardanti i seguenti oggetti hanno luogo a scrutinio segreto e necessitano la maggioranza dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto per essere approvate:

- a. le decisioni relative alla posizione del Partito sugli oggetti in votazione comunale, cantonale e federale;
- b. le decisioni relative al lancio di iniziative o referendum sul piano federale, cantonale o comunale;
- c. l'adozione e la modifica parziale o totale degli Statuti;
- d. l'adozione e la modifica delle Linee Guida del Partito.

⁴ In caso di parità, il voto del Presidente/dei Co-Presidenti conta doppio.

Art. 12 Diritto di voto

¹ Salvo disposizioni contrarie, ogni socio presente ha diritto ad un voto. I soci non possono farsi rappresentare, né votare per corrispondenza.

² I soci che hanno un conflitto d'interessi con una materia in votazione all'Assemblea devono astenersi dal voto, possono tuttavia partecipare alla discussione.

Art. 13 Svolgimento

¹ La presidenza o, in caso di impedimento la Vicepresidenza oppure un altro membro del Comitato direttivo, dirige l'Assemblea.

² L'Assemblea può deliberare validamente soltanto se sono presenti almeno 1/6 dei soci. Per le revisioni degli Statuti o delle Linee Guida è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei soci. In caso di mancato raggiungimento di tali quorum, chi dirige l'Assemblea può comunque conferire il potere di deliberare validamente.

³ Ogni riunione dell'Assemblea viene verbalizzata. Il Comitato direttivo incarica un suo membro o un socio di redigere il verbale.

B. Comitato Direttivo

Art. 14 Composizione

¹ Il Comitato Direttivo si compone di un massimo di 17 membri, e ne fanno parte:

- a. la Presidenza
- b. la Vicepresidenza
- c. il Segretariato
- d. il Cassiere
- e. gli eletti a livello cantonale e federale
- f. i membri ordinari

² Le competenze dei membri sono decise in seno al Comitato Direttivo stesso, ad eccezione della Presidenza che è eletta dall'Assemblea.

³ Tutti gli eletti del Partito a livello nazionale in rappresentanza del Canton Ticino presso il partito nazionale (delegati) sono automaticamente membri del Comitato Direttivo.

⁴ Possono essere eletti nel Comitato direttivo i soci del Partito. Il mandato dei membri del Comitato Direttivo è di un anno. È possibile essere rieletti.

Art. 15 Competenze

¹ Il Comitato Direttivo è l'organo esecutivo del Partito. Esso mette in atto la politica del Partito, nel rispetto del contenuto delle Linee Guida adottate dall'Assemblea.

² Al Comitato Direttivo spettano tutti i compiti esecutivi del Partito, in particolare:

- a. l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
- b. si occupa dell'ordinaria amministrazione;
- c. redige le direttive relative alle votazioni cantonali, comunali e federali;
- d. convoca l'Assemblea;
- e. attribuisce i compiti interni;
- f. decide l'importo della quota sociale annua da sottomettere all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decide, salvo diversa delibera dell'Assemblea, del sostegno o meno a iniziative e referendum comunali, cantonali e federali;
- h. decide del rifiuto dei soci che non adempiono ai requisiti di ammissione;
- i. decide dell'esclusione dei soci per motivi gravi.

Art. 16 Convocazione, deliberazioni e svolgimento

¹ Il Comitato Direttivo è convocato su iniziativa dell'Ufficio Presidenziale oppure su richiesta di almeno due membri.

² Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, il voto della Presidenza conta doppio.

³ La Presidenza, subordinatamente alla Vicepresidenza o un altro membro, dirige le riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 17 Cariche

¹ La Presidenza, subordinatamente la Vicepresidenza, assume i compiti di direzione esecutiva del Partito.

² Il Segretariato si occupa di principio del protocollo dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, della spedizione delle convocazioni così come della redazione della corrispondenza del Partito. Redige ed aggiorna la lista dei soci del Partito e mantiene i contatti con i media.

³ Il Cassiere si occupa segnatamente di riscuotere le quote sociali, di gestire la contabilità e di redigere il preventivo ed il consuntivo del Partito e di presentare all'Assemblea.

Art. 18 Rappresentanza

¹ La Presidenza, la Vicepresidenza e il Segretariato rappresentano il Partito verso i terzi. Per obbligare validamente il Partito è necessaria la firma collettiva a due di Presidenza o Vicepresidenza congiuntamente con quella del Segretariato.

C. Ufficio Presidenziale

Art. 19 Composizione

¹ L'Ufficio Presidenziale è composto da Presidenza, Vicepresidenza, Segretariato e alcuni membri eletti, facenti parte del Comitato direttivo e aventi ruoli gestionali chiave.

² L'organo è validato dal Comitato e durata e inizio dei mandati sono corrispondenti.

Art. 20 Competenze

¹ L'Ufficio Presidenziale si ritrova ad una cadenza maggiore rispetto al Comitato, e le sue competenze combaciano con quelle indicate all' Art. 15., ad eccezione dei punti 5 e 6.

² L'Ufficio Presidenziale è quindi un organo esecutivo di natura operativa, dotato di una maggior reattività rispetto al Comitato, che conferisce al Partito una maggior flessibilità ed efficienza nell'operatività e gestione politica.

D. Organo di revisione e patrimonio sociale

Art. 21 Composizione e competenze

¹ L'organo di revisione si compone di due revisori eletti tra i soci dall'Assemblea per un periodo di due anni. I revisori possono essere rieletti.

² I revisori non possono essere membri del Comitato Direttivo. Se lo ritiene necessario, l'Assemblea può in alternativa affidare la revisione ad una persona fisica o giuridica esterna al Partito.

³ L'organo di revisione esamina e controlla la gestione ordinaria del Partito e sottopone annualmente un rapporto scritto all'Assemblea circa il rendiconto finanziario, con una proposta di voto.

⁴ L'Assemblea può decidere di rinunciare alla nomina di un Organo di revisione.

Art. 22 Patrimonio sociale

¹ Il patrimonio sociale si compone delle quote sociali, delle sovvenzioni, delle donazioni, dei legati, del prodotto delle attività del Partito e degli interessi sul capitale.

² L'anno contabile corrisponde all'anno civile. Il primo anno contabile inizia il 22 febbraio 2013 e termina il 31 dicembre 2013.

³ Il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni del Partito. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità individuale dei singoli soci.

Scioglimento e fusione

Art. 23 Scioglimento

¹ Lo scioglimento del Partito può essere deciso unicamente dall'Assemblea che sia convocata con un anticipo di almeno tre mesi, alla quale sono presenti almeno 1/3 dei soci e se la decisione viene approvata da almeno i 2/3 dei soci presenti.

² Se una delle due ultime condizioni non è soddisfatta, una seconda Assemblea dovrà essere convocata nel corso del mese successivo. In quel caso, la maggioranza assoluta dei membri presenti è sufficiente per consentire lo scioglimento del Partito.

³ L'Assemblea decide, su proposta del Comitato direttivo, circa la destinazione del patrimonio sociale. Ad ogni modo, i beni del Partito non potranno essere trasmessi ai soci per il loro uso privato.

Art. 24 Fusione

¹ La fusione del Partito con un altro partito deve essere decisa secondo le modalità previste per lo scioglimento del Partito. L'art. 23 si applica per analogia.

Art. 25 Entrata in vigore

¹ I presenti statuti sono stati adottati dall'Assemblea costituente del Partito verde liberale Ticino, riunitosi il 22 febbraio 2013, e sono entrati in vigore immediatamente.

² L'ultima modifica degli statuti è stata accettata dall'Assemblea ordinaria il 20 maggio 2023 ed è entrata in vigore ad effetto immediato.

Per l'assemblea ordinaria,

La presidenza:

Il segretariato:



Stefano Dias, Presidente



Mario Borsese, Vicepresidente



Eleonora Maestranzi, Segretaria